

PARTE III
POLIZIA CIMITERIALE
CAPO I
NORME GENERALI SUI CIMITERI

Articolo 26 - I Cimiteri di Garesio:

1. Sono cimiteri del Comune di Garesio:
 - il Cimitero del concentrico, comprensivo di camera mortuaria, uffici, servizi, cappella comune;⁶¹
 - il Cimitero di Valsorda (in parte);
 - il Cimitero della Frazione Mursecco con cappella comune;
 - il Cimitero della Frazione Trappa con cappella comune;
 - il Cimitero della Frazione Mindino;
 - il Cimitero della Frazione Cappello;
 - il Cimitero della Frazione Valdinferno;
 - il Cimitero della Frazione Cerisola;
 - il Cimitero della Frazione Deversi.

Articolo 27 - Istituzione, costruzione e suddivisione dei cimiteri per tipi di sepoltura

1. Il Piano Regolatore cimiteriale comunale di cui al precedente articolo 1, comma 3, disciplina, nell'ambito delle norme e piani regionali,⁶² e in via sussidiaria nazionali,⁶³ nonché nell'ambito del Piano Regolatore

⁶¹ Vedi Parte IV

⁶² Art. 14 (Piano regionale di coordinamento), L.R. n. 15/2011, cit.:

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta per l'approvazione al Consiglio regionale, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte dei comuni, anche in forma associata.

2. Il Piano regionale di coordinamento definisce:

- a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e crematori, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
- b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle strutture cimiteriali e delle sepolture private;
- c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture in cappelle private fuori dai cimiteri;
- d) l'ampiezza massima dell'area cimiteriale e dell'area che contorna le cappelle private costruite fuori dai cimiteri;
- e) l'allestimento di strutture per il commiato per ogni nuovo cimitero e crematorio;
- f) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la realizzazione dei cimiteri per gli animali d'affezione, ai sensi della L.R. n. 39/2000;
- g) la necessaria dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori.

3. Il Piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di aree predisposte per la dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale.

4. Spetta ai comuni e loro forme associative la realizzazione dei crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento.

5. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

⁶³ Capo X (Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali) D.P.R. n. 285/90, cit.:

Art. 54. 1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 55. 1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisicochimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art. 56. 1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, dalle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 57. 1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.

...omissis...

Generale Comunale in coordinamento con gli altri strumenti urbanistici del Comune, le norme tecniche specifiche di competenza comunale disciplinanti l'istituzione e la costruzione dei cimiteri, le fasce esterne ed interne di rispetto, nonché le caratteristiche e la programmazione, dislocazione e tutela architettonica dei manufatti al loro interno, suddividendole, armonicamente e sulla base del fabbisogno pregresso e di quello previsto, fra le varie tipologie stabilite da tali norme, eventualmente costruito in futuro dal Comune.

2. I singoli cimiteri comunali sono suddivisi in riquadri, denominati "Campi" e contraddistinti da lettere e/o numeri, che ospitano per lo più sepolture dello stesso od analogo tipo, fra le seguenti:

- a) Inumazione singola in campo comune senza concessione di area, per il seppellimento di cadaveri, parti anatomiche riconoscibili oppure resti non completamente mineralizzati risultanti da esumazioni od estumulazioni fino a completamento del processo di mineralizzazione eventualmente non completato;
- b) Tumulazione in complessi di colombari comuni, fuori terra costruiti dal Comune e dati in concessione singola a privati ("Loculi");
- c) Tumulazione privata in tombe di famiglia in tutto o in parte sotterranee ("Cripte") costruite da privati in aree cimiteriali date loro in concessione;
- d) Tumulazione privata in tombe di famiglia edificate in tutto o in parte fuori terra ("Edicole") da privati in aree cimiteriali date loro in concessione;
- e) Tumulazione di resti ossei in loculi o nicchie-ossario di tombe private o costruite dal Comune;
- f) Versamento di resti ossei nell'ossario comune;
- g) Inumazione di urne cinerarie in materiale deperibile;
- h) Tumulazione di urne cinerarie in loculi, nicchie-ossario o cellette cinerarie di tombe private o in loculi o cellette cinerarie costruite dal Comune;
- i) Dispersione delle ceneri o versamento delle stesse nel cinerario comune.
- l) Inumazione privata in tombe di famiglia in tutto sotterranee.

5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 58. 1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 59. 1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 60. 1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto a cimitero.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 61. 1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 62. 1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

Art. 63. 1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Vedasi anche Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, cit., paragrafi 10, 11 e 12.

3. Ogni cimitero comunale dispone di un ossario comune, costruito secondo le norme di legge.⁶⁴ Un cinerario comune si prevede nel Cimitero urbano e altri potranno essere impiantati negli altri cimiteri.

4. Il Piano regolatore cimiteriale disciplinerà altresì l'eventuale istituzione, ex novo o nell'ambito di cimiteri già esistenti, di reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti o non specifici culti religiosi, nonché alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali.⁶⁵ Le modalità di sepoltura e di culto espletate in tali reparti devono comunque rispettare le disposizioni di cui alle norme generali ed al presente regolamento per tutte le altre sepolture.⁶⁶

5. Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma di legge regionale⁶⁷ sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale come i cimiteri comunali e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nei cimiteri comunali stessi.

⁶⁴ Capo XIII (Ossario comune), D.P.R. n. 285/90, cit.:

Art. 67. 1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

⁶⁵ Capo XX (Reparti speciali entro i cimiteri) D.P.R. n. 285/90, cit.:

Art. 100. 1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

⁶⁶ Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998, cit., paragrafo 8 (Usanze funebri in reparti speciali entro i cimiteri).

Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni. Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

⁶⁷ Art. 9 (Cimiteri), comma 6, L.R. n. 15/2011, cit.:

Il comune può altresì autorizzare:

a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali da affezione);

b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;

c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105 del d.p.r. 285/1990 e dell'articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

Art. 27 Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari.

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, ceneri e resti ossei di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.

2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal Comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.

3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente Regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.

6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), sono soggetti a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 28 Sepoltura al di fuori dei cimiteri.

1. Il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione concernente l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ai sensi dell'articolo 105 del D.P.R. n. 285/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dell'articolo 12, legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza presso la Direzione regionale competente, in conformità a quanto stabilito dalla Delib.G.R. 15 ottobre 2010, n. 17-803 Legge 241/1990, articolo 2 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità e dalla Delib.G.R. 8 maggio 2012, n. 27-3831 (Delib.G.R. 23 marzo 2009, n. 12-11061 ad oggetto: "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31 ottobre 2007, n. 202. Modifiche).

In via sussidiaria, Capo XXI (Sepolcri privati fuori dai cimiteri), D.P.R. n. 285/90, cit.:

Articolo 28 - Soppressione di cimiteri

1. La soppressione dei cimiteri comunali è regolata dalle disposizioni regionali⁶⁸ e, in via sussidiaria nazionali,⁶⁹ in merito. Quanto ivi disposto si applica a tutte le concessioni cimiteriali a enti o privati in atto alla data di soppressione del cimitero.

Art. 101. 1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 102. 1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 103. 1. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 104. 1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 105. 1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerite.

Artt. 27 e 28, D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.

Art. 27 (Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari).

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, ceneri e resti ossei di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.

2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal Comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.

3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente Regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.

6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), sono soggetti a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 28 (Sepoltura al di fuori dei cimiteri.)

1. Il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione concernente l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ai sensi dell'articolo 105 del D.P.R. n. 285/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dell'articolo 12, legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza presso la Direzione regionale competente, in conformità a quanto stabilito dalla Delib. G.R. 15 ottobre 2010, n. 17-803 Legge 241/1990, articolo 2 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanità e dalla Delib. G.R. 8 maggio 2012, n. 27-3831 (Delib. G.R. 23 marzo 2009, n. 12-11061 ad oggetto: "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31 ottobre 2007, n. 202. Modifiche).

⁶⁸ Art. 26 (Soppressione dei cimiteri), D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

1. La soppressione di un cimitero è autorizzata in base a quanto previsto dal Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 14, L.R. n. 15/2011.

2. La soppressione è autorizzata dal Comune, previo parere dell'ASL competente per territorio.

3. Alla richiesta di soppressione è allegata una relazione tecnica riportante:

a) lo stato delle inumazioni presenti;

b) le modalità e i tempi previsti per il trasferimento dei cadaveri e dei resti ossei;

c) la nuova destinazione dell'area.

4. L'autorizzazione alla soppressione deve contenere tutte le indicazioni necessarie all'identificazione degli scopi cui destinare l'area, nonché tempi e condizioni di tale procedura.

CAPO II GESTIONE, POLIZIA E VIGILANZA DEI CIMITERI

Articolo 29 - Gestione e sorveglianza dei cimiteri

1. La manutenzione e l'ordine e la vigilanza sui cimiteri spettano ai competenti organi gestionali del Comune, di cui al precedente articolo 4, sotto l'indirizzo e controllo del Sindaco o dell'Assessore delegato.
2. Il Servizio competente dell'Azienda Regionale ASL vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri per quanto riguarda gli aspetti sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, così generali come locali, che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.
3. I cimiteri comunali possono avere (singolarmente o cumulativamente) un dipendente comunale (in passato denominato Custode) o un necroforo responsabile della loro sorveglianza, gestione e buona manutenzione ordinaria. Lo stesso dovrà redigere, compilare e sottoscrivere tutti gli atti, elenchi, attestazioni e ogni altro documento a tale figura attribuiti dalla legge o dalle norme organizzative interne del Comune e gestire operativamente il personale operaio assegnato ai cimiteri.
4. Il Servizio tecnico a ciò deputato dagli atti di organizzazione comunali è responsabile dei lavori tecnico-manutentivi pubblici all'interno dei cimiteri, nonché degli atti amministrativi e di programmazione in ordine agli approvvigionamenti, alla manutenzione straordinaria, all'ampliamento o alla ristrutturazione dei cimiteri e dei manufatti cimiteriali di proprietà comunale.
5. Al di fuori delle mansioni amministrative comportanti funzioni di autorizzazione, attestazione, certificazione e manifestazione di volontà pubblica, i servizi di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le mansioni tecniche e manuali dei cimiteri possono essere concesse o appaltate all'esterno, nel rispetto delle incompatibilità stabilite dalla normativa regionale,⁷⁰ oppure gestite in economia mediante gestione diretta o cottimo fiduciario ai sensi delle vigenti norme in tema di affidamento di servizi e forniture.

5. I concessionari di sepolture private hanno diritto al passaggio presso la nuova struttura cimiteriale della concessione in essere, comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione, oltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti. Qualora tali operazioni siano effettuate da impresa privata scelta dal concessionario, l'onere del trasporto è a carico del concessionario stesso.

6. I monumenti e segni funebri possono essere trasferiti altrove da parte del concessionario che ne rimane proprietario, a condizione che il Comune non ne disponga la conservazione in quanto opere di particolare pregio artistico e, come tali, soggette a vincolo.

7. Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

⁶⁹ Capo XIX (Soppressione dei cimiteri), D.P.R. n. 285/90, cit.:

Art. 96. 1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 97. 1. Il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rima sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 98. 1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99. 1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

⁷⁰ Art. 1 L.R. n. 15/2011, cit.:

Finalità e oggetto.

1. La Regione disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di:

...omissis...

e) favorire la libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti all'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;

6. In ogni caso, il personale addetto a mansioni cimiteriali e di necroforato deve essere formato ai sensi delle norme regionali vigenti in materia.⁷¹

Articolo 30 - Norme di polizia dei cimiteri

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico negli orari stabiliti dal Sindaco, affissi ai rispettivi ingressi. Devono essere previste procedure e modalità congrue e ben segnalate per avvisare dell'imminente ora di chiusura delle porte cimiteriali, nonché per consentire a chiunque accidentalmente rimanga chiuso all'interno di uscire autonomamente o chiedere assistenza o soccorso.

2. E' proibito:

- arrecare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- eseguire qualsiasi iscrizione diversa da quelle autorizzate dall'Autorità comunale;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi;
- operare volantaggio, pubblicità anche informativa e fare questue, salvo specifica autorizzazione;
- esercitare qualsiasi forma di commercio;
- esercitare accattonaggio molesto;
- asportare materiali od oggetti ornamentali dai Cimiteri;
- asportare dai Cimiteri i fiori, gli arbusti o le corone funebri altrui, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del personale di servizio venga trattenuto come ricordo al momento della sepoltura delle salme nel Cimitero.

Salve ed impregiudicate le eventuali conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge, chiunque nell'interno di un Cimitero tenesse i su elencati comportamenti o comunque un contegno non conveniente, sarà, dai necrofori o da altro personale del Cimitero o di Polizia, diffidato ad uscire immediatamente anche, ove occorra, accompagnato con la forza pubblica.

4. La deambulazione all'interno dei cimiteri deve avvenire nell'ambito dei viali, vialetti e percorsi di comunicazione appositamente delimitati. E' proibito circolare attraverso i campi ad inumazione, se non per visitare le sepolture ivi contenute; in tal caso, il passaggio deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse, senza scavalcare le medesime.

5. Le biciclette, i ciclomotori, le automobili ed in genere qualsiasi altro veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo, salvo persone con difficoltà di deambulazione munite di contrassegno speciale modello Unione Europea (oppure di certificazione medica) e di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, compatibilmente con la transitabilità dei viali e al minor danno possibile.

6. La disciplina dell'Edilizia Pubblica e dell'Edilizia Privata nell'ambito dei Cimiteri è riservata all'Area Tecnica.

Nessuna opera può essere intrapresa nei cimiteri ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile Area Tecnica o comunque il titolo abilitativo prescritto, secondo le norme previste dalla legge, dal presente regolamento e/o dal Piano Regolatore Cimiteriale. Nessun lavoro potrà essere compiuto da privati nell'interno dei cimiteri fuori dell'orario stabilito per l'accesso del pubblico, salvo permesso scritto del Responsabile di Area cui fa capo il Responsabile cimiteriale. Non sarà permesso eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi e prefestivi.

7. Nei Cimiteri comunali, il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente

f) assicurare l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali.

2. ...Omissis...

⁷¹ Art. 21 (Formazione per addetti alle operazioni cimiteriali), D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

1. I corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. I piani di formazione obbligatori per gli addetti alle operazioni cimiteriali devono comprendere le seguenti materie:

- a) elementi normativi di base e cenni storici;
- b) caratteristiche dei vari tipi di sepolture
- c) nozioni igienico-sanitarie e di sicurezza nell'ambito dell'attività cimiteriale;
- d) caratteristiche dei cofani, accessori, confezionamento in relazione alla destinazione;
- e) rapporti con i dolenti e con il pubblico.

3. I corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica finale.

D.G.R. 22/9/2014 n. 22-343: Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla L.R. 3 agosto 2011, n. 15, Allegato A.

estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente rinvenute affiorare nei campi ad inumazione saranno ad opera e cura dei necrofori raccolte e depositate nell'ossario comune.

8. E' dovere delle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni, colombari, ossari e cinerari quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc., smaltendo in modo corretto i rifiuti derivanti dalle manutenzioni stesse, ovvero negli appositi contenitori per quanto concerne i rifiuti organici e/o indifferenziati, nei Centri di Raccolta autorizzati per quanto concerne i rifiuti edili.

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

In merito si applicano altresì le norme di cui al successivo Capo VI.

9. Salve comunque le disposizioni più dettagliate di cui agli articoli successivi è vietata in tutta l'estensione dei cimiteri ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi e dalle radici non invasive sulle sepolture particolari.

10. La fornitura dell'illuminazione votiva è di competenza del Comune e/o del concessionario o appaltatore del relativo servizio. Gli utenti che ne usufruiscono, oltre che essere in regola con i relativi pagamenti, dovranno utilizzare gli impianti, supporti e corpi illuminanti stabiliti e/o eventualmente forniti, gratuitamente o a pagamento, dal Comune; devono comunque uniformarsi alle norme di ornato che verranno stabilite in merito dalle disposizioni comunali oppure dal capitolato dell'appalto o concessione. Ogni allacciamento alla rete di illuminazione deve consentire l'alimentazione di un solo punto luce. Nel caso di tombe di famiglia concesse a più titolari, costoro e i loro aventi causa sono responsabili in solido per l'utilizzo ed i pagamenti per i punti luce utilizzati in comune.

11. Ogni anno, in occasione della ricorrenza di Tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti (1 e 2 novembre), in tutti i Cimiteri comunali:

- dal 28 ottobre fino al 4 novembre sono sospese le estumulazioni ed esumazioni di cadaveri o resti;
- dal 28 ottobre fino al 4 novembre non è permesso accedere con mezzi tecnici né introdurre nel cimitero attrezzature edili, nonché marmi, pietre lavorate e materiale da costruzione, ed i concessionari debbono far sospendere tutte le costruzioni ed opere non ultimate, nonché disporre affinché queste non producano ingombro o presentino disdicevole aspetto;
- dal 29 ottobre al 4 novembre gli ingressi restano aperti almeno dalle ore 8 alle ore 18, salvo eventuale altro orario ancora più ampio ordinariamente disposto;
- dalle ore 16,00 del 31 ottobre e fino al 4 novembre non si può autorizzare l'accesso con veicoli e altri mezzi per trasportare o prelevare grandi addobbi, piante ornamentali, fioriere, ciotole o *corbeille* floreali di grande peso o dimensione, ecc.;
- nei giorni 1 e 2 novembre è sospeso ogni permesso eventualmente concesso per l'accesso con autovetture all'interno dei cimiteri comunali, salvo i mezzi utilizzati da persone con difficoltà di deambulazione munite di contrassegno speciale modello Unione Europea (oppure di certificazione medica) e di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, compatibilmente con la transitabilità dei viali e al minor danno possibile.
- nei giorni 1 e 2 novembre è vietato, oltre che all'interno, anche nei pressi dei cimiteri, l'accattonaggio molesto, anche col pretesto della vendita di fiori, *gadget* o altra mercanzia.

12. Il Sindaco o i Responsabili competenti, ai fini della tutela del decoro, nonché dell'ordine, salute ed incolumità pubblica potranno dettare ulteriori ordinanze integrative di quanto sopra, secondo le necessità emergenti e le rispettive competenze.

CAPO III

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Articolo 31 - Titolo alla sepoltura nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri comunali possono essere ricevuti, salvo diversa disposizione di legge:⁷²

⁷² Art. 50, D.P.R. n. 285/90, cit.:

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) *i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
b) *i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;*

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i nati nel comune
- c) i residenti nel comune
- d) coloro che in vita erano stati residenti nel comune
- e) coloro che all'atto del decesso abbiano parenti od affini fino al 6° grado residenti nel comune;
- f) i proprietari o usufruttuari e loro familiari (la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e parenti in linea collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado) di alloggi e/o fabbricati di abitazione ubicati sul territorio comunale.
- g) i "cittadini onorari" della Città di Garessio dichiarati con atto formale del Comune
- h) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia o di collettività nel cimitero stesso
- i) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate
- j) i nati morti e i prodotti del concepimento, di cui al successivo articolo 32, anche se non nati od espulsi nel territorio comunale, ma i cui genitori siano nati e/o residenti a Garessio.

Articolo 32 - Consegna dei cadaveri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nei Cimiteri comunali per essere inumato, tumulato, o cremato se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile competente o altro organo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.⁷³ La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'articolo 21, comma 3, nonché per la sepoltura dei nati morti, dei prodotti abortivi e dei prodotti del concepimento di cui si richieda o venga disposta la sepoltura.⁷⁴
2. Tali atti scritti saranno ritirati dal necroforo/personale incaricato che effettua il servizio presso il Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere, unitamente al verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere, redatto dai soggetti esercenti attività funebre ai sensi della normativa regionale e del precedente articolo 17, comma 6.
3. Il Responsabile del cimitero per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione di cui al primo comma e tiene aggiornate le scritture di legge.⁷⁵

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

⁷³ Art. 6, D.P.R. n. 285/90, cit.:

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5. e art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione), D.P.R. n. 396/2000, cit.:

1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.

2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.

3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

⁷⁴ Art. 7, D.P.R. n. 285/90, cit.:

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

⁷⁵ D.P.R. n. 285/90, cit.:

Art. 52. 1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

4. La consegna del cadavere, resti umani o ceneri si dà per effettuata una volta terminato il trasporto con lo scarico del feretro, contenitore di resti o urna dal mezzo di trasporto nell'area di destinazione del cimitero da parte dell'impresa funebre o soggetto incaricato. Da tale momento la movimentazione ed il trattamento dei feretri, contenitori od urne, ovvero la loro inumazione, tumulazione, esumazione o estumulazione avviene a cura del Comune sotto la responsabilità del Responsabile del cimitero o comunque del personale addetto dal Comune.

5. In caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano l'accesso e/o la regolare esecuzione dei servizi funebri il feretro verrà collocato provvisoriamente in un loculo nelle disponibilità del Comune in attesa di poter procedere all'esecuzione del servizio, senza ulteriori costi aggiuntivi a carico della famiglia. In tal caso la ditta di onoranze funebri dovrà provvedere al confezionamento del feretro per inumazione con all'interno contenitore per resti – vasca in mater-bi biodegradabile al 100% come da circolare Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 art. 9 comma 1 e s.m.i., idoneo all'incenerimento libero utilizzo al trasporto resti, parti anatomiche entro 100 Km., e qualora non sia possibile prevedere la fornitura di cassone esterno in zinco.

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 53. 1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo altro presso il servizio di custodia.

CAPO IV SEPOLTURE AD INUMAZIONE

Articolo 33 - Inumazione

1. L'inumazione dei feretri e delle urne cinerarie nei campi cimiteriali deve avvenire secondo la normativa regionale,⁷⁶ e in via sussidiaria nazionale,⁷⁷ relativa alle dimensioni, profondità e caratteristiche tecnologiche

⁷⁶ Art. 18 (Inumazione) D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 metri.

4. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari a 0,50 metri quadrati per fossa.

7. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro.

8. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

⁷⁷ Capo XIV (Inumazione) D.P.R. n. 285/90, cit.:

Art. 68. 1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 69. 1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 70. 1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 71. 1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 72. 1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri

2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73. 1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 74. 1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75. 1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. 3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

9. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

delle fosse, dei tumuli di terra, dei feretri, delle urne, ecc. Essa viene effettuata, con l'ausilio di mezzi meccanici, dal personale comunale o da quello della ditta appaltatrice o concessionaria del servizio.

Articolo 34 - Inumazioni in campo comune (tombini)

1. Ogni Cimitero comunale deve avere campi comuni destinati alla sepoltura di feretri per inumazione. In essi l'inumazione è effettuata per il periodo di anni previsto dalla legge per le esumazioni ordinarie, di cui al successivo articolo 53, comma 1, lettera a). L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Salvi i casi di cui al precedente articolo 24, il servizio di inumazione in tali Campi è oneroso secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. Nei campi comuni, ogni fossa viene segnalata con almeno un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, posto dal personale del Cimitero. Sul cippo di coloro che versano in stato di indigenza e risultino privi di familiari o eredi, a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile, con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Salvo diversa disposizione, sulle fosse nei campi comuni è permesso:

a) collocare al capo delle fosse, in modo da formare una linea regolare ed uniforme, lapidi, monumentini, croci e simili, la cui altezza non superi un metro da terra e la lunghezza e la larghezza non ecceda quello delle fosse;

b) collocare dei copritomba o formare dei tumuli, disposti in senso longitudinale.

4. All'infuori di quanto sopra, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi altra opera muraria. Si applica il successivo articolo 36, commi 1 e 6.

Articolo 35 - Inumazioni private

1. Il Piano regolatore cimiteriale può prevedere, se consentito e nei limiti previsti dalla normativa di legge, ⁷⁸la destinazione e concessione di aree cimiteriali per la realizzazione di campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. A tali concessioni si applicano le norme sul diritto di sepolcro e di sepoltura stabilite dal successivo articolo 41 e seguenti per le tombe private a cripta e a tumulazione, nonché le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le esumazioni.

Articolo 36 - Strutture fisse e ornamenti delle sepolture ad inumazione

1. Il collocamento sulle fosse delle lapidi e coperture fisse sarà autorizzato dal Responsabile dell'Area Tecnica competente al quale, se previsto ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata la relativa domanda con allegata una relazione descrittiva dell'opera da eseguire e dei relativi materiali che verranno impiegati: si applicano le norme relative alla semplificazione delle attività di edilizia privata, quali comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, dichiarazioni di inizio attività, ecc. secondo le denominazioni e le modalità di tempo in tempo stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia. La realizzazione di quanto sopra deve essere effettuata esclusivamente da ditte edili od artigiane professionali abilitate, nel rispetto di tutte le norme tecniche, fiscali, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul lavoro.

2. Sulle sepolture ad inumazione, tanto private che nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

3. Nelle aree concesse per le inumazioni private di cui all'articolo 35 sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,00 da terra, nel rispetto del comma precedente. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito della competente Area Tecnica del Comune.

4. Il Piano Regolatore Cimiteriale e/o le competenti autorità di vigilanza architettonica e paesaggistica potranno dettare norme integrative o diverse dalle precedenti.

5. La manutenzione ordinaria nelle inumazioni private è a carico del concessionario e dei suoi aventi causa.

11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

⁷⁸ Vedasi nota 85:

- Artt. 90 e 91 D.P.R. n. 285/90, cit.

- Art. 22 (Concessioni cimiteriali per sepolture private) D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.

6. In caso di inadempienza a quanto sopra, il Comune provvederà d'autorità, a spese del concessionario o avente titolo, alla regolarizzazione dei manufatti, compreso lo sgombero, il taglio ed anche lo sradicamento degli arbusti.
7. In seguito alla scadenza o alla decadenza delle sepolture nelle inumazioni private, le aree relative tornano nella disponibilità del Comune. Le lapidi, i monumenti, le croci, i copri tomba ed ogni altro manufatto non rimossi dai concessionari passeranno in proprietà del Comune, che ne potrà disporre liberamente.
8. Per ogni infrazione a quanto previsto nel presente articolo ed in quello precedente, si applicherà una sanzione da € 50,00 ad € 300,00 al titolare della concessione.

CAPO V
SEPOLTURE A TUMULAZIONE
Sezione I - Tumulazione

Articolo 37 - Tumulazione

1. La tumulazione dei feretri nelle strutture e nei campi cimiteriali a ciò destinati deve avvenire secondo la normativa regionale,⁷⁹ e in via sussidiaria, nazionale,⁸⁰ relativa alle dimensioni, profondità e caratteristiche

⁷⁹ D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

Art. 19 (Tumulazione in loculo)

1. Nei cimiteri sono realizzati complessi di sepoltura a tumulazione, ipogei od epigei, che possono prevedere più file e più colonne. I complessi possono contenere loculi per cadaveri, cellette ossario e cinerarie.

2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, stabilita dal Comune, una o più cassette di resti ossei ed urne cinerarie.

4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono stabiliti nell'allegato A al presente Regolamento.

6. Se la gestione dei cimiteri è affidata a terzi, i Comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.

7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

8. In caso di indisponibilità di nuove sepolture a tumulazione a concessione individuale e per il periodo necessario alla realizzazione di manufatti conformi, i Comuni previa acquisizione dell'assenso dell'ASL e dell'ARPA, possono consentire la tumulazione in loculi privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) il loculo sia stato costruito prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, come preventivamente accertato dal Comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa la documentazione che comprova l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di riscontri oggettivi;

b) il Comune sia dotato di un piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento di tutte o parte le sepolture non conformi;

c) il Comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;

d) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;

e) qualora non vi siano pareti di separazione tra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure: 1) feretro avente le caratteristiche per il loculo stagno;

2) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;

3) realizzazione di un supporto autonomo per ogni feretro, al fine di evitare che un feretro ne sostenga direttamente un altro.

Allegato A (Requisiti dei loculi destinati a tumulazione - articolo 19, comma 5)

Articolo 1 Requisiti generali. 1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/mq.

2. Il piano di appoggio dei feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.

3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.

5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

6. Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.

7. Nei complessi di sepolture giunti al termine del periodo di concessione è ammesso il riutilizzo di manufatti con misure interne inferiori a condizione che nell'area cimiteriale vi sia un'adeguata riserva di sepolture di dimensioni standard.

Articolo 2

Requisiti per i loculi stagni

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e di gas di putrefazione dalle pareti.

3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Articolo 3 Requisiti per i loculi aerati

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

tecnologiche dei loculi, delle nicchie, dei colombari, delle cripte, dei feretri, ecc. Essa viene effettuata, anche con mezzi meccanici, dal personale comunale o da quello della ditta appaltatrice o concessionaria del servizio.

Le casse destinate alla tumulazione devono essere provviste di depuratore (valvola di sicurezza) e materassino salva zinco, montato internamente alla cassa in legno e sotto il fondo dello zinco.

Sezione II - Tumulazioni in colombari comuni

Articolo 38 - Concessione di loculi, nicchie ossario e cellette cinerarie in colombari comuni

1. I complessi di colombari comuni di loculi, nicchie-ossario e cellette cinerarie possono essere costruiti dal Comune fuori terra o ipogei (sotterranei), nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore cimiteriale. In essi i loculi, nicchie o cellette sono contraddistinti da numerazione progressiva per ogni lotto e vengono dati in concessione onerosa a privati, mediante apposito contratto, rispettando le norme regionali e, in via sussidiaria, nazionali⁸¹ in materia.

2. Il prezzo delle concessioni, distinto per tipologia di tumulo e per fila, è fissato con deliberazione della Giunta Comunale e dovrà essere versato nelle Casse municipali prima della stipulazione del relativo contratto, con spese a carico del concessionario. In caso di urgenza, si potrà procedere alla tumulazione anche nelle more della stipulazione dell'atto di concessione e del relativo previo versamento, versamento che dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di sepoltura.

3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini di controllo.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenerne almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

⁸⁰ Capo XV (Tumulazione) D.P.R. n. 285/90, cit.:

Art. 76. 1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. 7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

9. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vigaressioto o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 77. 1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione

⁸¹ Vedi note al precedente articolo 37 e Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, cit., paragrafo 13.

In caso di mancato versamento entro il termine suddetto per fatto del contraente, o di contestuale inerzia degli aventi causa, il Comune s'intende autorizzato senza alcuna formalità a disporre delle spoglie secondo la pubblica utilità nel rispetto delle norme vigenti.

3. La concessione dei manufatti di cui al primo comma può essere stipulata da chiunque, in occasione di decesso o successiva esumazione o estumulazione di resti, a favore di soggetti defunti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 31 del presente regolamento.

4. E' inoltre possibile, compatibilmente con la disponibilità della tumulazione richiesta, la concessione di loculi individuali, nicchie ossario e cellette a persone viventi che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, in possesso dei requisiti di cui al precitato articolo 31 e se di minore età che dimostri di non avere parenti od affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un acconto pari al 60% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

6. E' altresì possibile la concessione del loculo, nicchia-ossario o celletta cineraria limitrofi, al coniuge, all'unito/a civilmente, al legale convivente di fatto oppure al convivente *more uxorio* ancora in vita che faccia constare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tale circostanza. Quanto sopra senza limite di età per i suddetti superstiti e anche qualora quest'ultimi non abbiano i requisiti previsti dal precedente articolo 31.

6. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 15, comma 3 e dalla relativa normativa di legge in ordine ai feretri contenenti il cadavere di madre e figlio deceduti entrambi al momento del parto, i loculi individuali, le nicchie ossario e le cellette cinerarie sono capaci ciascuno, rispettivamente, di un solo feretro, cassetta-contenitore di ossa o urna cineraria. Il diritto di sepoltura in tali manufatti è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

7. In deroga a quanto previsto dal comma precedente è possibile,⁸² qualora le dimensioni lo consentano e dietro il pagamento di diritti fissi quantificati con le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, la collocazione, presente o meno un feretro, di cassette di resti o di urne cinerarie.

8. La durata delle concessioni per i loculi, le nicchie-ossario e le cellette cinerarie è fissata in anni 50.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, previo pagamento del canone vigente di concessione, per un uguale periodo di tempo.

Per i soli loculi è consentito altresì un rinnovo ventennale, previo pagamento dei 2/5 del canone vigente di concessione cinquantennale.

9. Esclusivamente in ordine alla loro durata, sono fatte salve le concessioni in perpetuo o novantanovennali di loculi avvenute in data precedente al 27/12/1977, di entrata in vigore del Regolamento comunale di attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803.

10. Al termine del periodo di concessione e/o di proroga della stessa, i loculi individuali, le nicchie ossario e le cellette man mano che risultano liberati passano senz'altra formalità in libera disponibilità del Comune, senza diritto a corrispettivi o prelazioni da parte del concessionario.

11. Qualora, a causa di traslazione o di estumulazione straordinaria a domanda del feretro, cassetta di resti o urna cineraria, oppure per altri motivi, residui per il manufatto un periodo di concessione, il concessionario o suoi aventi causa potranno chiedere, fermi restanti i requisiti ed i limiti di cui ai precedenti comma 7 e articolo 31, di utilizzare il periodo residuo di concessione onerosa già pagata:

a) Per la sepoltura di altre cassette di resti o urne cinerarie.

b) Per la sepoltura di un feretro nuovo o proveniente da altra sepoltura. Qualora il periodo residuo di concessione utilizzato non sia sufficiente a far raggiungere al feretro il termine cinquantennale di estumulabilità, è consentita l'eventuale proroga per il raggiungimento del limite stesso.

c) Per tali operazioni è necessaria domanda da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, nonché la corresponsione dei diritti stabiliti dalla Giunta Comunale per le operazioni di traslazione e ritumulazione, per la sostituzione piastra di marmo, oltre che per la proroga di cui alla precedente lettera b) eventualmente necessaria.⁸³

⁸² Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, cit., paragrafo 13.3.

⁸³ Art. 20 (*Esumazioni ed estumulazioni*) D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal Comune.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

In alternativa il concessionario o suoi aventi causa potranno chiedere la retrocessione di cui al successivo articolo 40. Le nicchie ossario e le cellette cinerarie potranno essere retrocesse solamente se non utilizzate.

Articolo 39 - Manutenzione, iscrizioni ed ornamenti delle tumulazioni in strutture comuni

1. Le epigrafi sopra le lapidi poste a chiusura dei loculi individuali, delle nicchie-ossario e delle cellette cinerarie, i portafiori ed i dispositivi di illuminazione votiva, dovranno essere conformi all'estetica dei colombari e secondo i modelli e le norme emanate dall'Amministrazione Comunale.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi comuni e dei corpi di fabbrica ospitanti loculi, nicchie e cellette, sono effettuati dal Comune. Nel caso di interventi nel contesto di lavori approvati dal Comune che comportino il restauro, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria o la sostituzione di lapidi di loculi, nicchie o cellette concessi a privati, per le migliorie apportate a ciascun loculo, nicchia o celletta potrà essere richiesto un contributo ai concessionari perpetui o a quelli a tempo determinato in relazione al numero di anni residui della concessione, oppure ai rispettivi aventi causa. La pulizia e normale manutenzione della lapide, loculo, nicchia o celletta sono in solido a carico del concessionario, della famiglia del sepolto o dei loro aventi causa.

3. In caso di inadempienza a quanto sopra da parte di privati, oltre alla rimozione d'ufficio degli ornamenti non regolamentari e/o l'esazione coattiva delle spese o contributi, per ogni infrazione si applicherà una sanzione da euro 50,00 ad euro 300,00 al titolare della concessione.

Articolo 40 - Retrocessione di loculi, nicchie ossario e cellette cinerarie di colombari comuni

1. La concessione o comunque il titolo alla sepoltura in un loculo, nicchia-ossario o celletta cineraria non possono essere ceduti in alcun modo, neanche gratuito.

2. E' consentita la retrocessione al Comune di loculi individuali, nicchie-ossario o cellette cinerarie (solo se non utilizzate) avuti in concessione dal Comune stesso per "N" anni. In tal caso l'Amministrazione comunale potrà rimborsare al concessionario, o suoi aventi diritto o causa, una somma pari a

$$\frac{1}{2 \times "N"}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

(Es.: Nel caso di concessioni a tempo determinato di 50 anni di durata, $N = 50$.

La quota è pertanto riferita a $\frac{1}{2 \times 50} = \frac{1}{100}$ della tariffa in vigore)

In caso di retrocessione di loculi individuali perpetui l'Amministrazione Comunale potrà rimborsare al concessionario, o suoi aventi diritto o causa, una somma pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

La corresponsione dei rimborsi di cui sopra per la retrocessione è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dell'Area Tecnica circa l'idoneità ed agibilità dei manufatti per una nuova concessione.

Sono a carico dei concessionari o dei loro aventi causa pro – tempore tutti gli oneri e le spese per le traslazioni o estumulazioni anticipate conseguenti alle retrocessioni di cui al presente articolo.

3. Per ottenere la retrocessione i manufatti devono essere liberi da salme, ceneri o resti, occorre istanza scritta e provvede il Responsabile competente alle concessioni, mediante determinazione dichiarativa della retrocessione.

Sezione III - Tumulazioni in aree private dei Cimiteri comunali⁸⁴

3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno venti anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente o, secondo le indicazioni del Comune, con una nuova concessione che sostituisca la precedente

⁸⁴ Capo V (Sepolture private nei cimiteri), D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

Art. 22 Concessioni cimiteriali per sepolture private.

1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a

sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel Regolamento comunale. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

2. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal Regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal Comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

Art. 23 Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi.

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale.

2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del piano regolatore cimiteriale.

3. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento comunale.

Art. 24 Diritto d'uso delle sepolture private.

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari, agli aventi diritto, ai loro conviventi more uxorio, alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

Art. 25 Durata, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali.

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel Regolamento comunale e comunque di durata non superiore a novantanove anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni si estinguono:

a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;

b) con la soppressione del cimitero;

c) per revoca di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

In via sussidiaria, Capo XVIII (Sepolture private nei cimiteri) D.P.R. n. 285/90, cit.:

Art. 90. 1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 91. 1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.

Art. 92. 1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.

3. Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 93. 1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 94. 1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Art. 95. 1. Quando il cimitero è consorziale, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture, private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

Articolo 41 - Concessione di aree per la tumulazione in sepolture private e diritto di sepoltura

1. La concessione delle aree destinate dal Piano Regolatore cimiteriale alla costruzione di tombe di famiglia private sotto forma di edicole fuori terra o cripte sotterranee, deve risultare da regolare scrittura privata a spese del concessionario, stipulato per conto del Comune da parte del Responsabile competente, previa sua determinazione amministrativa.

2. La Giunta Comunale stabilisce i prezzi di concessione di tali aree, distinguendoli per estensione della superficie nonché volume ammesso di occupazione sopra e/o sotto terra.

3. Le aree di cui al primo comma possono essere concesse:

- a) per sé e per la propria famiglia,
- b) ad enti, associazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione viene intitolata ad uno o più dei componenti viventi della famiglia interessata. Nel secondo caso l'ente, associazione o fondazione deve avere personalità giuridica.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge o unito civilmente, o legalmente convivente di fatto, oppure convivente *more uxorio* e che risulti anagraficamente residente insieme con il concessionario, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e parenti in linea collaterale, ampliata agli affini, fino al sesto grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per il coniuge, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta da almeno uno dei titolari della concessione con un'apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio che rilascia il nulla osta.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non facciano parte della famiglia del titolare della concessione.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera b) del terzo comma del presente articolo è riservato, fino al completamento della capienza del sepolcro, alla sepoltura del cadavere, dei resti o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino avere titolo, secondo le norme previste dallo Statuto dell'Associazione o Ente e dall'atto di concessione, su dichiarazione del Responsabile dell'Ente stesso.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. I casi accertati da parte degli organi comunali competenti di attività di lucro conseguono la decadenza dalla concessione e l'impossibilità di rinnovo della stessa.

4. La concessione dell'area ha la durata di novantanove anni dalla data di stipulazione del relativo atto comporta il pagamento del prezzo di cui alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale ed è rinnovabile secondo le modalità di cui al successivo articolo 44.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

5. Sul manufatto funebre costruito sull'area concessa, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del primo comma acquisiscono il "diritto di sepolcro" ed i relativi oneri fino al termine della concessione. In tali limiti temporali, nei casi di cui alla suddetta lettera a) la concessione dell'area ed il diritto sul sepolcro stesso si trasmettono successivamente solo per via ereditaria. Nei medesimi limiti temporali, nel caso di cui alla predetta lettera b) la trasmissione della concessione e del diritto di sepolcro può avvenire solo in caso di estinzione del soggetto giuridico precedente e a favore del soggetto giuridico subentrante ai sensi delle norme pro-tempore vigenti.

6. I successori subentranti nella concessione e nel diritto di sepolcro ai sensi del precedente comma sono tenuti a comunicare al Comune la successione stessa con comunicazione formale e sottoscritta, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28/12/2000, n.445⁸⁵ o altra norma di esso sostitutiva, che l'Ufficio competente

⁸⁵ Art. 38 (L-R) *Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze*

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate

inserisce nel fascicolo relativo alla tomba.

7. Nel caso di concessione originaria a più soggetti, o di subentro di più successori in una concessione originaria unica o in una quota di concessione, si presume che la concessione ed il diritto di sepolcro siano indivisi fra tutti gli intestatari o successori, e che i successori subentrino indivisamente nella quota del loro dante causa. All'atto della concessione, o successivamente con le medesime formalità di cui al comma precedente, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale o di una quota di essa possono regolare diversamente i propri rapporti interni in ordine all'esercizio congiunto o ripartito del diritto di sepolcro e degli oneri conseguenti.

Articolo 42 - Edificazione delle sepolture private a tumulazione

1. Sulle aree concesse per sepolture private ai sensi dell'articolo precedente possono essere costruite edicole o cripte, nonché innalzati monumenti ed applicate lapidi, solo secondo le speciali norme e condizioni vigenti, nonché dal singolo atto di concessione dell'area.

2. Tali costruzioni vengono eseguite direttamente a propria cura e spese dai privati concessionari o loro aventi causa sulla base di singoli progetti elaborati da tecnici abilitati ed approvati dalla Commissione Edilizia Comunale e/o dall'Area Tecnica, che rilascia/accetta il relativo titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente in tema di edilizia privata. Nella tomba è altresì possibile destinare, nel titolo abilitativo tecnico originario o modificativo del primo, un solo vano o un solo loculo del manufatto a contenere esclusivamente cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.

3. La costruzione delle edicole e delle cripte sotterranee deve avvenire tramite operatori edili od artigiani professionali abilitati, nel rispetto di tutte le norme tecniche, fiscali, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul lavoro. Essa deve essere iniziata entro un anno dalla presentazione dell'istanza ed ultimata entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Articolo 43 - Diritto di sepoltura nei tumuli delle tombe private - esclusioni e riserve

1. Solo il primitivo concessionario o i primitivi concessionari, nel contratto di concessione di cui al precedente articolo 41, sempre nell'ambito della famiglia del concessionario possono:

- a) escludere dal diritto di sepoltura singoli soggetti, viventi o già defunti alla data dell'atto di concessione;
- b) indicare una o più riserve di loculi, nicchie o cellette del manufatto funebre per singoli soggetti viventi o già defunti alla data dell'atto di concessione.

Le suddette disposizioni vincolano i successivi subentranti nei diritti di concessione e di sepolcro e possono essere revocate solo unanimemente da tutti i concessionari originari previo consenso dei riservatari o degli aventi causa di quest'ultimi, se defunti o incapaci.

Articolo 44 - Rinnovo delle concessioni di aree per sepolture private a tumulazione

1. Alla scadenza del periodo di novantanove anni di cui al precedente articolo 41, comma 4, le concessioni di aree per le sepolture private a tumulazione, di cui alla presente Sezione, potranno essere rinnovate

2. Avranno titolo a chiedere il rinnovo della concessione tutti i soggetti che, alla data di scadenza della concessione stessa, risultino titolari del diritto di sepolcro ai sensi del precedente articolo 41, comma 5.

per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 71 (R) Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

3. Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza nell'ultimo anno di concessione, tramite avviso posto sulle tombe in scadenza ai sensi del successivo articolo 54, comma 4, pubblicato altresì sull'albo pretorio e nel sito web del Comune, nonché comunicazione a domicilio, sempre che, previa diligente ricerca, si sia a conoscenza dei loro recapiti.

4. Gli interessati, dimostrando la titolarità del suddetto diritto, potranno chiedere il rinnovo per un pari periodo di novantanove anni o la proroga per il periodo che sarà consentito dalla legge e/o dal regolamento comunale pro-tempore vigente, previo il pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza e mediante stipulazione di un nuovo contratto pubblico di concessione con spese a carico dei concessionari. Il nuovo contratto avrà effetto dalla data di scadenza del precedente. Nel caso di più titolari del diritto al rinnovo, il contratto verrà stipulato con tutti gli aventi diritto che avranno presentato istanza di rinnovo, i quali riacquisiranno la concessione comune dell'area e dovranno stabilire, nel nuovo contratto o con accordo scritto ai sensi dell'articolo 41, comma 7, le modalità di disciplina potestativa dei loro diritti sui vani del sepolcro liberi o già occupati.

5. Se nessuna domanda di rinnovo viene presentata, la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune e si applicano le procedure di estumulazione d'ufficio e recupero al patrimonio comunale di cui al successivo articolo 52, commi 2 e 3.

Articolo 45 - Concessioni perpetue preesistenti di sepolture private

1. Alle eventuali concessioni perpetue o eccedenti i novantanove anni rilasciate prima del 27/12/1977, data di adozione del Regolamento comunale di attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, si applicano le norme sul diritto di sepolcro e quelle sul diritto di sepoltura di cui agli articoli precedenti, salve solo la perpetuità della concessione, nonché la regolarità delle sepolture attualmente insistenti effettuate sotto la vigenza dei precedenti regolamenti.

Articolo 46 - Divieto di trasmissione delle concessioni per atto tra vivi. Retrocessione delle aree per sepolture private a inumazione e tumulazione.

1. Ad eccezione di quelle che formano oggetto di donazione ad Enti od Istituti aventi fini benefici, per le quali si applica esclusivamente l'articolo 41, comma 5, ultimo periodo, per atto tra vivi le concessioni di aree cimiteriali private perpetue ed a tempo determinato non possono essere cedute ad altri ma solo retrocesse al Comune.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione:

a) **di aree libere per sepolture private**, salvo i casi di decadenza, quando :

- non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione, o comunque sia libera da salme, ceneri e resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per le concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

b) **di aree con parziale o totale costruzione**, salvo i casi di decadenza, quando:

- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri e resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto dal comma successivo, il rimborso di una somma:

- per le concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte del Responsabile dell'Area Tecnica in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

3. In caso di retrocessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area demaniale precedentemente concessa, acquisisce la proprietà del manufatto funebre ivi costruito e può adibirlo a propri usi o riassegnare ad altri richiedenti per novantanove anni, tramite procedure di gara ad evidenza pubblica, la concessione retrocessa, comprensiva del diritto di sepolcro sui manufatti insistenti, attribuendo il diritto di prelazione, a parità di offerta, ai partecipanti che anteriormente alla gara avessero presentato una domanda di concessione di area cimiteriale non ancora soddisfatta. Il nuovo concessionario dovrà corrispondere la relativa tariffa di concessione per l'area, nonché il prezzo stabilito o accettato dal Comune per il diritto di sepolcro sul relativo manufatto funebre. In caso di più gare deserte o infruttuose, si può procedere a concessione a trattativa privata, garantendo comunque il prezzo della concessione dell'area, sulla base della tariffa stabilita in via generale dalla Giunta, e la prelazione dei soggetti di cui sopra.

5. Per le tombe a sepoltura privata di natura storica riacquisite ed oggetto di nuova concessione, oltre ai vincoli sui manufatti eventualmente stabiliti dai competenti enti ed organi di tutela in considerazione del loro valore architettonico, storico e culturale, il Comune potrà altresì prevedere che siano apposti segni od iscrizioni a memoria delle personalità di lustro e di particolare importanza per la storia della città.

Articolo 47 - Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali interventi modificativi, ampliativi, di recupero, restauro conservativo o comunque strutturali delle sepolture private di cui alla presente sezione sono in solido a carico dei privati concessionari e dei loro successori nel diritto di sepolcro.

2. Tutti gli interventi devono essere muniti del corrispondente titolo abilitativo secondo le norme che regolano l'edilizia privata. La realizzazione di quanto sopra deve essere realizzata esclusivamente da ditte edili od artigiane professionali abilitate, nel rispetto di tutte le norme tecniche, fiscali, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul lavoro.

Sezione IV - Altre tumulazioni

Articolo 48 - Tombe deposito

1. In caso di necessità, nei cimiteri comunali i cadaveri potranno essere tumulati provvisoriamente in loculi, del Comune, qualora ve ne siano di disponibili. I diritti di occupazione di detti loculi di deposito sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Di norma, non potranno rimanervi per un periodo superiore ad un anno, sempreché non vi siano nei cimiteri comunali sepolture concedibili. Trascorso il periodo suddetto, in caso di mancata rimozione del cadavere, dei resti o delle ceneri da parte dei soggetti a ciò tenuti ai sensi del Codice Civile, il Comune s'intende autorizzato senza alcuna formalità a disporre delle spoglie secondo la pubblica utilità nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 49 - Tumulazioni private provvisorie

1. Qualora non siano disponibili loculi, nicchie o cellette o in caso sia stata assegnata al richiedente un'area per una sepoltura privata o ne sia già stata avviata la costruzione, è autorizzabile la tumulazione provvisoria in sepolture private ai non aventi diritto.

L'autorizzazione è subordinata al consenso da parte di tutti i concessionari o loro successori pro-tempore contitolari del sepolcro privato, espresso con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 o altra norma di esso sostitutiva.

CAPO VI

INCURIA, ABBANDONO E DECADENZA DI SEPOLTURE PRIVATE

Sezione I - Incuria e abbandono

Articolo 50 - Incuria di sepolture private

1. Le norme di cui alla presente Sezione si applicano alle sepolture private di cui al precedente articolo 35 Inumazioni private, nonché alle Tumulazioni in aree private dei Cimiteri comunali, al fine di evitare che

l'incuria e l'abbandono da parte dei relativi concessionari ed aventi causa comporti disdoro al decoro e/o pericolo e/o danni alla salute ed all'incolumità pubblica e privata di beni o persone nei cimiteri comunali.⁸⁶

2. L'incuria di una sepoltura privata si verifica quando i concessionari o i relativi aventi causa della stessa non ottemperano oppure ottemperano in maniera insufficiente agli obblighi della ordinaria o straordinaria manutenzione a loro carico. Sono indici di tale incuria, tra gli altri:

- la presenza di rifiuti, sporcizia o erbacce nell'ambito dell'area in concessione;
- la non leggibilità sulle lapidi delle iscrizioni relative a nome, cognome data di nascita e di morte dei soggetti sepolti;
- l'inclinazione abnorme della struttura o la pendenza nonché l'instabilità di accessori, monumenti, lapidi, cippi, ecc.;
- la deformazione, lo sgretolamento e comunque il deterioramento delle strutture portanti, murarie o lapidee, nonché le infrazioni, le lacerazioni, gli intasamenti e i guasti in genere agli infissi, alle guaine o alle coperture, nonché a condotti, scarichi, servizi e installazioni della sepoltura, tali da generare infiltrazioni o caduta di calcinacci, rovine o macerie con possibili danni alle sepolture limitrofe o ai frequentatori del cimitero;
- la crescita di arbusti, erba o vegetali in misure tali da occludere, impedire o invadere la normale vista ed accesso ai viali comuni nonché alle sepolture limitrofe.

3. Nei casi di incuria di cui al comma 2, qualora si conoscano i concessionari delle sepolture interessate o i loro aventi causa, il Responsabile del cimitero provvede a richiamarli ai propri doveri, anche per le vie brevi o con l'apposizione di apposite segnalazioni scritte informali sulle sepolture private interessate.

4. Nel caso in cui, ai sensi del comma precedente, è possibile individuare gli attuali concessionari viventi della sepoltura od i loro aventi causa e risalire al loro recapito, dopo il richiamo informale del Responsabile del cimitero senza che tali obbligati alla manutenzione vi provvedano, oppure direttamente quando è necessario intervenire in tempi brevi, l'Area Tecnica provvede, dietro segnalazione del medesimo Responsabile del cimitero o d'ufficio previo preavviso di legge se previsto, a diffidare gli obbligati mediante ordinanza dirigenziale o altro atto ricettizio, fissando loro in solido un tempo congruo per il ripristino o l'intervento necessario a recuperare decorosità e/o sicurezza del manufatto.

5. In caso di particolare urgenza a tutela dell'incolumità delle persone o delle cose può intervenire direttamente il Comune, addebitando al concessionario o agli aventi causa anche le relative spese in solido.

6. Dopo la sanzione comminata come sopra e continuando l'assente o insufficiente manutenzione o ripristino, l'Area Tecnica procedente informa l'Area Amministrativa il cui Responsabile pronuncia la decadenza della concessione con ritorno coatto dell'area e del manufatto ivi costruito nella libera disponibilità del Comune; alle spoglie contenute nella tomba, qualora non vi provvedano gli interessati, si applicano i commi 2 e 3 del successivo articolo 52.

7. Nel caso in cui, pur dopo diligente ricerca anche anagrafica, non sia possibile individuare gli attuali soggetti obbligati alla manutenzione o risalire al loro recapito, oppure i suddetti si rendano irreperibili e/o per qualsiasi motivo non sia possibile notificare loro la diffida di cui al precedente comma 4, si passa alla procedura di decadenza per abbandono, di cui all'articolo successivo.

Articolo 51 - Procedura in caso di abbandono di sepolture private

1. Lo stato di abbandono di una sepoltura si realizza quando contemporaneamente si verifica la situazione di incuria di cui al comma 2 dell'articolo precedente e per la morte dei primitivi concessionari e dei loro successori o per altra causa si verificano le condizioni di cui al comma 7 dell'articolo precedente.

2. Nei casi di abbandono di cui al comma precedente, accertato lo stato di incuria su relazione dell'Area Tecnica dietro segnalazione del Responsabile del cimitero o d'ufficio, il Responsabile dell'Area stessa dà inizio alla procedura di decadenza, con apposito avviso posto sulla sepoltura e contemporaneamente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nonché alle porte d'ingresso del Cimitero per la durata di un anno, indicandovi gli estremi della concessione per la quale si è iniziata la procedura di decadenza e diffidando gli eventuali aventi titolo a provvedere come indicato nel precedente articolo 50, comma 4. Dell'avvio del procedimento viene informata anche l'Area Amministrativa.

⁸⁶ Art. 63, D.P.R. n. 285/90, cit.:

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

3. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione, senza che alcuna opera di ripristino o recupero venga iniziata, né pervenga alcuna osservazione scritta dagli aventi titolo, l'Area Tecnica procedente informa formalmente l'Area Amministrativa il cui Responsabile pronuncia la decadenza della concessione.

Sezione II - Decadenza di concessioni

Articolo 52 - Norme applicabili in caso di decadenza di concessioni

1. Il presente articolo si applica in tutti i casi in cui la legge o il presente regolamento stabiliscano la decadenza o revoca della concessione di un'area per sepoltura privata, e comunque in ogni caso in cui il regolamento stesso vi fa rinvio.

2. Nei casi di cui al comma precedente, i cadaveri giacenti nelle aree private per inumazione e nei sepolcreti predetti saranno trasferiti a cura e spese del Comune nel campo comune o in loculi disponibili, ai fini del raggiungimento dei termini e delle condizioni per la riduzione e deposizione d'ufficio nell'ossario generale, mentre i resti mortali già mineralizzati saranno direttamente versati nell'ossario generale stesso. Nel caso di possibilità di recupero di resti inconsunti ai sensi dei successivi articoli 53, comma 3, e 54, il Comune potrà anche disporre la cremazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 60. Gli eventuali interessati ed aventi diritto di cui al precedente articolo 13 potranno disporre diversamente a loro cura e spese, qualora presentino istanza al Comune prima del versamento d'ufficio dei resti ossei nell'ossario generale o di avviamento dei resti inconsunti all'inumazione supplementare o alla cremazione.

3. All'area cimiteriale recuperata ed ai manufatti ivi edificati si applicano, rispettivamente, le procedure di recupero al patrimonio comunale di cui ai precedenti articoli 36, comma 7 e 46, comma 3.

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 53 - Esumazioni ed estumulazioni.

1. Le esumazioni e le estumulazioni possono essere:

a) Ordinarie, ovvero da eseguirsi d'ufficio su ordine del Responsabile dell'Area Tecnica o altro funzionario organizzativamente stabilito dall'Ente, con programmazione da effettuarsi di concerto con il Responsabile dei cimiteri, dopo la scadenza del periodo di inumazione decennale o diversamente stabilito dalla legge⁸⁷ per l'inumazione in campo comune oppure al termine dei rispettivi periodi di concessione ed eventuali proroghe o rinnovi delle stesse per tutti gli altri tipi di sepoltura in concessione di cui al presente regolamento, escluse le sepolture perpetue, per le quali l'esumazione o estumulazione può solo essere straordinaria ai sensi della successiva lettera b).

b) Straordinarie, ovvero al di fuori delle scadenze di cui alla precedente lettera a);

a loro volta le esumazioni o estumulazioni straordinarie possono avvenire:

⁸⁷ Art. 20 (*Esumazioni ed estumulazioni*), D.P.G.R. n. 7R/2012, cit.:

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal Comune.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno venti anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente o, secondo le indicazioni del Comune, con una nuova concessione che sostituisca la precedente.

Art. 82, D.P.R. n. 285/90, cit.:

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

- b- 01. Per ordine dell'Autorità giudiziaria, ai fini di eseguire autopsie o indagini di polizia giudiziaria, o comunque nell'interesse della giustizia,⁸⁸
- b- 02. D'ufficio, in ogni altro caso ciò sia previsto dal presente regolamento o dal Sindaco quale Autorità sanitaria o di Pubblica Sicurezza nei casi previsti o consentiti dalla legge;
- b- 03. Su richiesta degli interessati di cui al precedente articolo 13, ai fini di disporre, a loro carico, altra sepoltura o trattamento consentiti dalla legge e dal presente regolamento per il feretro, il cadavere, le ceneri, oppure per i resti contenuti nelle sepolture.
2. Nei casi di esumazione ed estumulazione autorizzata per conto ed interesse di privati, saranno versati alla cassa comunale i diritti e le somme fissate dalla Giunta Comunale.
3. Nei cimiteri del Comune di Garessio, in occasione delle operazioni di esumazione od estumulazione di cui ai commi precedenti, salve le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture ad inumazione, quaranta anni per quelle a tumulazione in loculi stagni, è vietata l'apertura completa con scopercchiamento dei feretri per qualsiasi causa.

Articolo 54 - Programmazione delle esumazioni ed estumulazioni

1. La programmazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione nei Cimiteri comunali viene effettuata dal Servizio Tecnico di concerto con il Responsabile dei cimiteri, tenendo conto delle disponibilità finanziarie, di mezzi e personale, nonché degli obblighi e delle disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni od estumulazioni straordinarie od ordinarie:⁸⁹
- a) dal 1° giugno al 30 settembre e nel periodo commemorativo dei defunti dal 27 ottobre al 4 novembre di ogni anno;
- b) in caso di esumazione, quando trattasi del cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il servizio sanitario competente dell'ASL dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Prima dei termini di cui al precedente articolo 53, comma 3, il Responsabile del Servizio Tecnico, o per esso il Funzionario o dipendente delegato, può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura. A tal fine, al di fuori dei periodi di cui al precedente comma 2, può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del cimitero constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il Responsabile constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione (cassa di zinco esterna) o sostituzione del feretro.⁹⁰
4. Il Responsabile dell'Area Amministrativa provvede a ricordare agli interessati le concessioni delle sepolture scadute o che giungeranno a scadenza, mediante l'affissione di avvisi indicanti la data di scadenza sulle sepolture stesse. In occasione di interventi di esumazione/estumulazione viene pubblicato all'Albo Pretorio, nel sito web del Comune e agli ingressi dei cimiteri, l'elenco delle suddette sepolture in concessione le cui salme/resti/ceneri saranno esumate o estumulate d'ufficio, nel caso in cui gli aventi titolo o i titolari di

⁸⁸ Art. 83, D.P.R. n. 285/90, cit.:

1. *Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.*

2. *Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.*

3. *Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.*

⁸⁹ Art. 84, D.P.R. n. 285/90, cit.:

Art. 84. 1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) *nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;*

b) *quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.*

⁹⁰ Art. 88, D.P.R. n. 285/90, cit.:

1. *Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.*

2. *Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.*

diritto di sepolcro non avranno provveduto al rinnovo oppure all'esumazione od estumulazione a proprio carico delle sepolture stesse, disponendo altresì per la nuova destinazione delle spoglie ivi contenute. Simile procedura viene effettuata dal Responsabile dell'Area Tecnica per le sepolture del campo di inumazione comune, quando quest'ultimo viene smantellato in tutto o in parte per far posto a nuove sepolture. Informazioni più precise sulle date di effettiva esumazione o estumulazione d'ufficio potranno essere ottenute presso l'Ufficio Tecnico o l'Ufficio Segreteria.

5. Le esumazioni od estumulazioni di feretri destinati ad essere reinumati o ritumulati all'interno dello stesso cimitero necessitano della sola autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica.

Articolo 55 - Esecuzione delle esumazioni od estumulazioni ed operazioni conseguenti

1. Le operazioni di esumazione od estumulazione devono essere sempre effettuate da personale comunale o incaricato dal Comune, nel rispetto delle normative relative alla sicurezza sul lavoro ed ai relativi documenti di valutazione dei rischi. In particolare, i necrofori, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice o una tuta di grossa tela o equipollente dispositivo di protezione individuale, nonché copricapo o caschetto antinfortunistici, idonea mascherina e occhiali di protezione; alle mani porteranno guanti di livello protettivo adeguato ai sensi delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati dai responsabili, necrofori, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, qualora non siano monouso devono essere accuratamente lavati e disinfettati al termine del lavoro.

2. Il Responsabile del cimitero deve vigilare che ogni operazione di esumazione ed estumulazione avvenga nel rispetto delle spoglie mortali rinvenute e del sentimento di cordoglio dei suoi cari. Egli è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere. In particolare, è vietato eseguire sui corpi tumulati o inumati operazioni tendenti a ridurre i cadaveri o i resti non scheletrizzati entro contenitori di misure inferiori a quelle delle casse con le quali furono collocati nel loculo o nella fossa al momento della tumulazione o inumazione.⁹¹

3. Nel contemperamento delle esigenze del servizio e della sua programmazione, nei casi di esumazione o estumulazione da sepolture in concessione i soggetti di cui all'articolo 13 possono assistere alle operazioni, a patto che ciò sia possibile in condizioni di piena sicurezza degli operatori e degli interessati stessi e salvo che il competente Servizio dell'ASL ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari. A tal fine, il Responsabile del cimitero o altro ufficio comunale provvede ad avvertire per tempo i soggetti che abbiano richiesto l'estumulazione o l'esumazione o che si sono regolarmente presentati nei termini di cui all'articolo precedente per disporre onerosamente delle relative spoglie.

4. Avuti particolari riguardi per le manovre con i relativi contenitori, l'estumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie viene effettuata manualmente con idonei attrezzi. Le esumazioni dei feretri vengono sempre effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici. Le estumulazioni vengono effettuate di volta in volta manualmente o con mezzi meccanici a seconda delle specifiche circostanze, quali le dimensioni dei feretri, la collocazione dei loculi, il numero di operatori disponibili.

5. Una volta estratta dalla sepoltura, la cassa verrà esaminata, in particolare nel sottofondo e, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata.

6. Nel caso di esumazione o estumulazione con apertura completa del feretro dopo il trascorrimento del periodo di cui al precedente articolo 53, comma 3, qualora i cadaveri esumati o estumulati si trovino in condizione di completa mineralizzazione in resti ossei può provvedersi alla loro immediata raccolta. A tal fine, le ossa devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno titolo ai sensi del precedente articolo 13 non facciano domanda per deporle in nicchie-ossario avute in concessione. In questo caso ed in quello di trasporto fuori Comune, le ossa debbono essere raccolte in cassette di zinco o materiale equivalente secondo quanto previsto dalla normativa generale⁹² e/o dal presente

⁹¹ Art. 87, D.P.R. n. 285/90, cit.:

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

⁹² Art. 36, D.P.R. n. 285/90, cit.:

regolamento. E' altresì possibile provvedere alla cremazione delle ossa, ai sensi del successivo articolo 60, in caso di conforme richiesta da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 13 che se ne assumono la spesa o, su disposizione del Responsabile amministrativo/tecnico competente, in caso di incapienza dell'ossario comune.⁹³

7. Nelle medesime ipotesi di esumazione o estumulazione con apertura completa del feretro dopo il trascorrimento del periodo di cui al precedente articolo 53, comma 3, qualora i resti mortali che si rinvenivano non siano perfettamente mineralizzati in resti ossei, devono essere inumati o re-inumati per almeno 5 anni nel previsto campo di mineralizzazione senza necessità di concessione oppure in una tomba privata per inumazioni avuta in concessione onerosa, racchiusi in un contenitore biodegradabile oppure dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.⁹⁴ A quest'ultimo fine è possibile l'aggiunta nella fossa o nel feretro o contenitore, sotto la responsabilità del Responsabile del cimitero, di sostanze biodegradanti, non tossicologiche né inquinanti e consentite dalla legge, per la velocizzazione di tale processo naturale: in quest'ultimo caso, il periodo di inumazione aggiuntiva può essere ridotto a due anni.⁹⁵ Scaduti tali periodi, nel caso in cui

36. 1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

⁹³ Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998, cit., paragrafo 6 (Cremazione di resti ossei).

La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari. Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco. Per le ossa contenute in ossario comune è il sindaco a disporre per la cremazione

⁹⁴ Art. 86, D.P.R. n. 285/90, cit.:

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

⁹⁵ ⁹⁸ Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998, cit.:

2. Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

3. Trattamenti consentiti all'estumulazione.

Ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, sussistono diverse possibilità:

a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui al paragrafo 2.

b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione. Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

È altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

È consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, come già specificato al paragrafo 2.

gli aventi legittimo titolo si siano assunti, all'atto dell'esumazione o estumulazione, l'onere della spesa della re-inumazione, essi potranno chiedere la riesumazione dei resti, al fine di disporne legittimamente. In caso contrario, per quanto riguarda il campo di mineralizzazione tale facoltà spetterà ai soggetti di cui al precedente articolo 13 solo nel caso di smantellamento d'ufficio del campo stesso per raggiungimento della capienza o per altro motivo di interesse pubblico. All'atto di un'esumazione o estumulazione, è altresì consentita la ritumulazione in una sepoltura privata, se del caso con sostituzione o rifasciatura impermeabilizzante del feretro ed aggiunta delle precitate sostanze favorevoli alla scheletrizzazione, secondo le disposizioni sanitarie vigenti.

8. Nel caso in cui si proceda ad una esumazione od estumulazione, ordinaria o straordinaria, d'ufficio o su richiesta degli interessati, prima del trascorrimento dei periodi di cui al precedente articolo 53, comma 3, fermo restando il divieto di aprire il feretro è possibile disporre l'inumazione praticando le aperture della cassa metallica e, se del caso, aggiungendo le sostanze di cui al comma precedente. In tal caso, però, il periodo complessivo di inumazione deve durare almeno 10 anni.⁹⁶

9. Per le esumazioni od estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, i cadaveri o i loro resti devono essere trasportati in una sala per le autopsie con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite o disposte. Al termine degli esami disposti dal magistrato, il cadavere o i resti vengono ritumulati o reinumati fino al raggiungimento delle scadenze ordinarie o di quelle di concessione di cui al precedente articolo 53.

10. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, o disinfettanti equivalenti, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Le cellette, le nicchie ossario e, una volta eseguita la suddetta disinfezione, le fosse ed i loculi liberati dai resti del feretro, possono essere utilizzati per nuove inumazioni e tumulazioni.

11. Presso l'Ufficio Tecnico sarà depositato a cura del Responsabile del Cimitero apposito verbale delle operazioni di esumazione o di estumulazione eseguite.

12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle esumazioni ed estumulazioni da sepolture private "Aree private per Inumazione" e per le "Tumulazioni in aree private" dei Cimiteri comunali. In ogni caso, l'estumulazione con apertura dei feretri delle sepolture private a tumulazione, può avvenire solo dopo che siano trascorsi i periodi di cui al precedente articolo 53, comma 3.

Articolo 56 - Reperti, rifiuti o residui da esumazioni od estumulazioni.

1. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute nel corso delle esumazioni o estumulazioni, verranno restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

2. Le lapidi, i cippi, e gli altri ornamenti fissi delle sepolture in campi di inumazione o colombari comuni, se non rimossi dagli interessati devono essere ritirati dai necrofori del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo, o per le sepolture delle persone indigenti.

3. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, si rinvia alla normativa nazionale⁹⁷ e regionale⁹⁸ in materia, nonché al Regolamento comunale di Igiene e Sanità, se ed in quanto applicabile.

⁹⁶ Vedi note al comma precedente.

⁹⁷ Art.85, D.P.R. 285/90, cit.

Art. 4 (*Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.* D.P.R. 15-7-2003 n. 254, cit.:

1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

...omissis...

Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, cit., paragrafo 15.

15. SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975 prevedeva che gli avanzi di indumenti, casse, ecc., provenienti da esumazioni dovessero essere inceneriti sul posto, quindi in ogni cimitero.

I restanti rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano soggetti alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani.

Col decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, in base all'art. 85, comma 2, viene introdotto il principio che tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

La ratio del provvedimento è quella di consentire la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali cimiteriali per l'avvio ad incenerimento, reinterro e solo, eccezionalmente in adeguata discarica.

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

Si premette che:

per cadavere si intende: <<il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale>>.

Con lo stesso termine si indica <<il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli>>;

per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi>>.

Le sostanze ed i materiali che si rinvenivano in occasione delle operazioni cimiteriali sono così identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 85/2 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990:

a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica;

b) resti mortali: in presenza di impianto di cremazione del comune si può precedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

E' facoltà di ogni comune nel cui territorio non sia presente un impianto di cremazione convenzionarsi o consorzarsi perché tali resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino.

In caso contrario si continuerà ad inumare detti resti mortali in cimitero.

⁹⁸ *Deliberazione Della Giunta Regionale 2 giugno 1997, n. 122-19675 (Prime indicazioni e disposizioni regionali sulla gestione dei rifiuti in applicazione al decreto legislativo n. 22/97).*